

# REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## GIUNTA REGIONALE

**Atto del Presidente:** DECRETO n° 221 del 24/07/2009

**Num. Reg. Proposta:** PPG/2009/225 del 16/07/2009

**Oggetto:** ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 10/2008. APPROVAZIONE DEL PIANO DI  
SUCCESSIONE DEL PERSONALE DELLA COMUNITA' MONTANA DELLA  
VALLE DEL TIDONE

**Luogo di adozione:** BOLOGNA data: 24/07/2009

## **PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE**

### **IL PRESIDENTE**

Visti:

- la legge 24 dicembre 2007 n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" ed in particolare l'art.2, comma 18, lett. a), che impone la riduzione del numero complessivo delle Comunità montane;
- la l.r. 30 giugno 2008, n. 10, recante "Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni", e in particolare il Capo I (artt. 4, 5, 6, 7, 8), che disciplina il riordino delle Comunità montane;
- l'art. 42 della l.r. n. 10/2008, che reca al comma 3: "In coerenza con i principi contenuti nell'art. 31 del D.Lgs.n. 165/2001, il personale assunto a tempo indeterminato presso Enti pubblici impegnato sulle attività oggetto del processo di riorganizzazione è trasferito, di norma, alle dipendenze dei soggetti istituzionali individuati per l'esercizio delle funzioni oggetto della presente legge. A detto personale si applica la disciplina di cui all'art. 2112 del c.c. nel rispetto delle procedure di informazione e consultazione con le organizzazioni sindacali. (...)" nonché al comma 5: "(...) I rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o autonomo, non decadono e rimangono in vigore fino alla scadenza naturale dei rispettivi contratti anche tramite subentro nella titolarità dei rapporti del nuovo ente successore";
- l'art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001, che reca "Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione

e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428";

- l'art. 2112 del codice civile in materia di garanzie dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda, che in particolare prevede che il rapporto di lavoro continui con il cessionario ed il lavoratore conservi tutti i diritti;

- l'art. 47 della legge 29/12/1990 n. 428 che disciplina le modalità di informazione e consultazione delle organizzazioni sindacali in caso di trasferimento di funzioni e personale;

Visti inoltre:

1) - la deliberazione n. 1733 del 28 ottobre 2008, con cui è stata adottata la proposta di ridelimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità montane, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della l.r. n. 10/2008, trasmessa a tutte le Comunità montane ed ai Comuni interessati ed in particolare, il punto 3) relativo alla Comunità montana Valle del Tidone, in cui:

a) si propone lo scioglimento, salva la possibilità di eventuale e contestuale trasformazione in Unione di Comuni, composta dai medesimi Comuni di Caminata, Nibbiano, Pecorara, Pianello Val Tidone, qualora tutti i Comuni interessati si esprimano in tal senso;

b) in subordine si propone lo scioglimento, salva la possibilità di includere il Comune di Pecorara nella Comunità montana Appennino Piacentino;

- il proprio decreto n. 46 del 27 febbraio 2009, con il quale:

-

1. si prende atto del parere contrario alla costituzione di una Unione di Comuni formulato dai Comuni di Nibbiano e di Caminata, e, viceversa, dell'adesione espressa dai Comuni di Pianello Valtidone e di Pecorara;

2. si esprime la valutazione di accogliere comunque la proposta di costituire l'Unione almeno tra i due Comuni favorevoli, al fine di conseguire la necessaria configurazione dell'assetto funzionale, organizzativo e finanziario all'ambito

plurifunzionale, in considerazione di una molteplicità di elementi legati alla contiguità ed alle caratteristiche territoriali e demografiche degli enti, socioeconomiche complessive, ai preesistenti ambiti di cooperazione e all'omogeneità delle funzioni dei comuni interessati al riordino;

3. si dispone, all'art. 1 del dispositivo, la soppressione della Comunità montana della Valle del Tidone, con effetto contestualmente all'insediamento degli organi dell'Unione da costituirsi tra i Comuni di Pecorara e Pianello Valtidone, a seguito della tornata elettorale amministrativa del 2009, purché la nuova Unione di Comuni sia costituita comunque entro il 30 giugno 2009;

- l'art. 6 dello stesso decreto n. 46/2009, che, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di personale come sopra richiamate, dispone quanto segue:

a) la Comunità Montana Valle del Tidone, nel rispetto dei criteri definiti dalla Regione Emilia-Romagna, in accordo con le organizzazioni sindacali e sentiti gli Enti interessati:

- deve predisporre il piano di successione relativo al personale;
- deve avviare la procedura di informazione ed esame congiunto del piano medesimo con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 47, commi da 1 a 4, della legge n. 428/1990;
- deve comunicare alla Regione l'esito della procedura di cui sopra, trasmettendo il piano di successione definitivo;

b) la Regione, con decreto presidenziale, approva quindi il piano successorio del personale, rendendolo giuridicamente efficace;

Vista la delibera della Giunta regionale dell' 11 maggio 2009 n. 634, con la quale è stato approvato il "Protocollo di intesa per la definizione delle problematiche del

personale degli enti interessati al riordino istituzionale di cui alla l.r. 10/2008", e ne è stata autorizzata la sottoscrizione definitiva, avvenuta il 15 maggio 2009;

Acquisita in data 13 luglio 2009, al numero 0158463 del protocollo generale della Giunta regionale, la deliberazione n. 9 dell' 11 luglio 2009 della Comunità Montana Valle del Tidone, recante il Piano di successione del personale, da cui si evince quanto segue:

- a) il rispetto della procedura di informazione ed esame congiunto con le organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 47, commi da 1 a 4, della L. 428/1990;
- b) l'assegnazione di cinque delle complessive sei unità di personale dipendenti dalla sopprimenda Comunità Montana alla Unione dei Comuni della Val Tidone;
- c) l'assegnazione al Comune di Nibbiano di una unità di personale, di categoria C, con funzioni di agente di polizia municipale;

Verificato, sulla base di quanto attestato nell'atto trasmesso dalla Comunità Montana Valle del Tidone, acquisito agli atti della direzione generale centrale "Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e Telematica", il rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 6 del proprio decreto n. 46/2009 e dalla normativa sopra richiamata in materia di trasferimento del personale;

Precisato che rientra nella esclusiva responsabilità degli Enti subentranti la verifica in ordine al rispetto dei limiti economico-finanziari vigenti in materia di spesa del personale;

Preso atto dell'avvenuta approvazione dello Statuto e della sottoscrizione dell'atto costitutivo dell'Unione dei Comuni della Val Tidone;

Dato atto dei pareri allegati;

#### D E C R E T A

- di approvare il Piano di successione del personale della Comunità Montana Valle del Tidone, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunitario n. 9 dell' 11

luglio 2009, trasmesso alla Regione Emilia - Romagna e acquisito agli atti con il numero di Protocollo generale della Giunta Regionale n. 0158463 del 13 luglio 2009;

- di dare atto che, in coerenza con quanto precisato agli artt. 1 e 6 del decreto presidenziale n. 46/2009, il trasferimento del personale della sopprimenda Comunità Montana Valle del Tidone agli Enti assegnatari, secondo quanto previsto nel Piano approvato con il presente decreto, ha effetto dal giorno successivo a quello di soppressione della medesima Comunità Montana, che coincide con la data di insediamento degli organi dell'Unione dei Comuni della Val Tidone, costituiti a seguito delle elezioni amministrative del giugno 2009.

Il Presidente  
(*Vasco Errani*)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Gaudenzio Garavini, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CENTRALE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta PPG/2009/225

data 16/07/2009

IN FEDE

Gaudenzio Garavini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Bruno Solaroli, Capo di GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta PPG/2009/225

data 16/07/2009

IN FEDE

Bruno Solaroli